



QVADRA

AEO SPECIALISTS



# **La documentazione amministrativa relativa alle cessioni INTRA ed EXTRA UE**

a cura di

**Barbara Meneghello**

**dottore commercialista – revisore contabile**

**19.07.2022**



Dovendo trattare di **CESSIONI** al di fuori dei confini nazionali e quindi di:

- **CESSIONI INTRACOMUNITARIE**
- **ESPORTAZIONI**
- **OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI**

## **IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE**


è di fondamentale rilevanza



## Non fanno parte della Repubblica Italiana



Città del Vaticano



San Marino



## NORME SPECIALI

### Scambi commerciali con San Marino e con il Vaticano

Cessioni: Art. 71 DPR 633/1972 non imponibile  
(cessioni all'esportazione e servizi internazionali)

### Scambi commerciali con Livigno – Campione d'Italia – Acque del lago di Lugano

Cessioni: Art. 8 DPR 633/1972 non imponibile  
(cessioni all'esportazione e servizi internazionali)



# IL TERRITORIO EUROPEO





# TERRITORIO UE (INTRA)



Al 1-1-2021 l'Unione Europea conta 27 Stati membri:

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro



Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania


Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria





Dal 01.01.2021 a seguito della BREXIT il Regno Unito (UK), composto da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord non è più parte dell'UE, con la seguente eccezione verso l' **IRLANDA DEL NORD**:

- le cessioni e acquisti di beni vengono considerate ancora operazioni comunitarie fino al 31.12.2024
- le prestazioni di servizi si devono già considerare prestazioni extra UE







Ai sensi dell' art 7 c. 1 lett. b) DPR 633/72, i seguenti territori sono considerati esclusi dal territorio fiscale UE

## INCLUSI NEL TERRITORIO DOGANALE

- Campione d'Italia (Italia) dal 1.1.2020
- Acque nazionali del Lago di Lugano (Italia) dal 1.1.2020
- Monte Athos (Grecia)
- Isole Canarie (Spagna)
- Isole Aland (Finlandia)
- Dipartimenti francesi d'oltremare (Guyane, La Réunion, Mayotte, Martinique Guadeloupe) (Francia)

## ESCLUSI DAL TERRITORIO DOGANALE

- Isola di Helgoland (Germania)
- Territorio di Busingen (Germania)
- Ceuta, Melilla (Spagna)
- Livigno (Italia)



# Stati dell'Europa

	Stato	INTRA	EUCU		Stato	INTRA	EUCU
1	Albania			26	Liechtenstein		
2	Andorra		SI	27	Lituania		SI
3	Armenia			28	Lussemburgo		SI
4	Austria		SI	29	Macedonia del Nord		
5	Azerbaijan			30	Malta		SI
6	Belgio		SI	31	Moldavia		
7	Bielorussia			32	Monaco		SI
8	Bosnia ed Erzegovina			33	Montenegro		
9	Bulgaria		SI	34	Norvegia		
10	Repubblica Ceca		SI	35	Paesi Bassi		SI
11	Cipro		SI	36	Polonia		SI
12	Città del Vaticano			37	Portogallo		SI
13	Croazia		SI	38	Regno Unito		
14	Danimarca		SI	39	Romania		SI
15	Estonia		SI	40	Russia (parte europea)		
16	Finlandia		SI	41	San Marino		SI
17	Francia		SI	42	Serbia		
18	Georgia			43	Slovacchia		SI
19	Germania		SI	44	Slovenia		SI
20	Gracia		SI	45	Spagna		SI
21	Irlanda		SI	46	Svezia		SI
22	Islanda			47	Svizzera		
23	Italia		SI	48	Turchia (parte europea)		SI
24	Kazakistan (parte europea)			49	Ucraina		
25	Lettonia		SI	50	Ungheria		SI



# CESSIONI INTRACOMUNITARIE



Il commercio di beni e le prestazioni di  
servizi

se effettuati fra soggetti appartenenti  
a due o più diversi Stati UE

sono considerati

## OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE



La direttiva n. 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando l'art. 138 della direttiva 2006/112/CE, ridefinisce i requisiti in presenza dei quali una cessione intracomunitaria può beneficiare della non imponibilità dell'IVA.

**In Italia recepito come NON IMPONIBILITA'**

«1. Gli Stati membri **esentano** le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.»;



L'obbligatorietà dell'identificazione **VIES** è prevista dal 7° Considerando della Direttiva 2018/1910/UE:

- (7) Per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all'esenzione per le cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari, si propone che l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale. L'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette come prescritto a norma dell'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE.





I requisiti per la **NON** imponibilità delle cessioni intracomunitarie si possono così riassumere:

- ① - sia il cedente che il cessionario devono essere soggetti passivi in due diversi Stati UE;
- ② - effettiva movimentazione dei beni in uno Stato UE diverso da quello di partenza;
- ③ - onerosità dell'operazione e trasferimento della proprietà;
- ④ - obbligo, da parte del committente, di comunicare preventivamente al cedente il numero di identificazione IVA (**iscrizione VIES**);
- ⑤ - obbligo da parte del cedente di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT;



## NON SONO CONSIDERATE CESSIONI INTRA UE:

- Le cessioni a PRIVATI o comunque quelle effettuata a soggetti che non sono soggetti passivi d'imposta
- Le cessioni a soggetti NON iscritti al VIES
- Le cessioni di beni che NON sono trasportati al di fuori dell'Italia
- Le vendite degli immobili e le relative prestazioni



# LA PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE



Già con decorrenza 01.01.2020

il nuovo art. 45-bis modifica

il Regolamento UE n. 282/2011

ed elenca i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie.

**I mezzi di prova previsti sono diversi a seconda di chi effettui il trasporto**





## 1^ IPOTESI: TRASPORTO EFFETTUATO DAL VENDITORE O SUO INCARICATO

### Prove Gruppo A

almeno 2 delle seguenti prove

A.1

CMR firmato per avvenuta consegna

A.2

Polizza di carico

A.3

Fattura del trasporto aereo

A.4

Fattura emessa dallo spedizioniere

B.1

Polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni

B.2

Documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione

B.3

Documenti rilasciati da pubblica autorità (es: Notaio) che confermino l'arrivo dei beni nello stato UE di destinazione

B.4

Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito in tale altro Stato UE

### in alternativa Prove Gruppo B

Almeno 1 prova del precedente gruppo A  
e 1 prova delle seguenti



## 2^ IPOTESI: TRASPORTO EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE O SUO INCARICATO

**Incoterms**® EXW o FCA

1) **Dichiarazione dell'acquirente** che deve pervenire al venditore entro il **10 del mese successivo** alla cessione.

La dichiarazione dell'acquirente deve certificare:

- che i beni sono stati spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto;
- che la merce è giunta nello Stato membro di destinazione di beni.

La dichiarazione deve contenere:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo delle merci;
- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Inoltre, **1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del precedente gruppo B**





# LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE



STATEMENT ACCORDING TO ART. 45-BIS, 1.B) i), REG. (EU) N. 282/2011  
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45-BIS, 1.B) i), REG. (EU) N. 282/2011

Name of the Acquirer/*Nome dell'Acquirente:*

Address of the Acquirer/*Indirizzo dell'Acquirente:*

Member State of destination of the goods/*Stato membro di destinazione dei beni:*

Quantity and nature of the goods/*Quantità e natura dei beni:*

Nature/ <i>Natura</i> <sup>2</sup>	Quantity/ <i>Quantità</i>	Document/ <i>Documento</i> <sup>2</sup>

Date and place of the arrival of the goods/*Data e il luogo di arrivo dei beni:*

Identification of the individual accepting the goods on behalf of the Acquirer/*Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'Acquirente:*

Name and surname/ <i>Nome e cognome</i>	
Position in the company/ <i>Ruolo nell'Azienda</i>	

The Acquirer states that the goods have been dispatched or transported, to Member State of destination, by the Acquirer or by a third party on behalf of the Acquirer/*L'Acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, nello Stato Membro di destinazione, dall'Acquirente, o da un terzo per conto dello stesso Acquirente.*

Place and date of issue/*Luogo e data di rilascio*

The Acquirer/*L'Acquirente*

Name and surname/ <i>Nome e cognome</i>	
Position in the company/ <i>Ruolo nell'Azienda</i>	
Signature/ <i>Firma</i>	



Il legislatore nazionale non ha mai individuato una puntuale documentazione per dimostrare l'avvenuto trasporto/spedizione dei beni

## **AMPIO SPAZIO ALLA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **PRASSI PREESISTENTE:**

Risoluzione n. 345/E del 28.11.2007

Risoluzione 477/E del 15.12.2008

Risoluzione n. 71/E del 24.07.2014



# CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 12 DEL 12/05/2020



- La presunzione introdotta dall'art. 45 bis può essere applicata anche alle cessioni intracomunitarie avvenute anteriormente al 1° gennaio 2020;
- Richiamando le Note Esplicative della Commissione UE (12/2019) esclude che la presunzione di cui all'art. 45 bis, si possa applicare nei casi in cui il trasporto della merce avvenga senza l'intervento di soggetti terzi e risulti effettuato direttamente dal fornitore o dall'acquirente;
- La presunzione può essere superata dall'amministrazione Finanziaria disconoscendo l'attendibilità della documentazione fornita dalle parti, qualora, ad esempio, da controlli successivi emerga che la merce non è mai uscita dal magazzino del fornitore o che durante il trasporto sia andata distrutta a causa di un incidente;



AEO  
SPECIALISTS

# VIES



# VIES

## (VAT Information Exchange System)



# VIES

VAT Information Exchange System – sistema di scambio di informazioni relative all'IVA

è uno strumento elettronico per la convalida del numero di partita IVA degli operatori economici registrati nell'UE per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi.

In Italia tale numero coincide con la partita IVA preceduta da IT.

La costruzione di tale numero, negli altri stati dell'UE, è possibile consultarla sul sito della Commissione Europea:

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/faq.html?locale=it#item\\_11](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=it#item_11)



# VIES

## (VAT Information Exchange System)



Con decorrenza 01.01.2021, agli operatori dell'Irlanda del Nord viene attribuito un codice VIES preceduto da «XI» e così costruito:

XI999 9999 99 or

XI999 9999 99

XI-Irlanda del Nord

999<sup>5</sup> or

XIGD999<sup>6</sup> or

XIHA999<sup>7</sup>

1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters





# VIES

(VAT Information Exchange System)



Prima di effettuare un'operazione commerciale con un operatore economico di un altro stato UE, occorre assicurarsi che tale ditta sia un soggetto passivo regolarmente registrato.



# VIES (VAT Information Exchange System)



[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/?locale=it](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it)

Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it) ▼



## COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | Ultima Novità | Sitemap

- Convalida partite IVA
- Informazioni tecniche
- Monitoraggio interno
- Domande più frequenti
- Guida
- Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio

### Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

*As of 01/01/2021, the VoW service to validate UK (GB) VAT numbers ceased to exist while a new service to validate VAT numbers of businesses operating under the Protocol on Ireland and Northern Ireland appeared. These VAT numbers are starting with the "XI" prefix, which may be found in the "Member State / Northern Ireland" drop down under the new entry "XI-Northern Ireland". Moreover, any quote of "Member State" is replaced by "Member State / Northern Ireland" and any quote of "MS" is replaced by "MS / XI". All traders seeking to validate UK (GB) VAT numbers may address their request to the UK Tax Administration.*

Per verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese / Irlanda del Nord, scegliere dall'apposito menu lo Stato membro / Irlanda del Nord in cui la verifica deve essere effettuata e inserire la partita IVA da verificare.

**Stato membro / Irlanda del Nord**

**Partita IVA**



# VIES (VAT Information Exchange System)



Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it) ▾



## COMMISSIONE EUROPEA


Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

[About us](#) | [Online Databases](#) | [Tenders & Grants](#) | [FAQ](#) | [Subscribe to newsflash](#) | [Ultima Novità](#) | [Sitemap](#)

- [Convalida partite IVA](#)
- [Informazioni tecniche](#)
- [Monitoraggio interno](#)
- [Domande più frequenti](#)
- [Guida](#)
- [Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio](#)

### Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

**Sì, partita IVA valida**



**Stato membro / Irlanda del Nord** ES

**Partita IVA** ES B65877060

**Orario di ricezione della richiesta** 2021/05/29 11:54:29

**Nome** Not processed

**Tipo di società** Not processed

**Via** Not processed

**Codice di avviamento postale:** Not processed

**Città** Not processed

**Numero di Consultazione**

[Back](#)



# CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE



## Esportazioni DIRETTE

1

**PROPRIE** – Art. 8 c. 1 lett. a)

2

**IMPROPRIE** – Art. 8 c. 1 lett. b)

3

**TRIANGOLARI** – Art. 8 c. 1 lett. a)

## Esportazioni INDIRETTE


4

**VENDITE AD ESPORATORI ABITUALI** – Art. 8 c. 1 lett. c )



1

## Esportazioni PROPRIE



- 1 - emissione di una fattura NON IMPONIBILE ex art. 8, c. 1, lett. a) – DPR 633/72
- 2 - genera PLAFOND
- 3 - trasporto o spedizione a cura del cedente italiano
- 4 - verifica della prova doganale di uscita dal territorio UE





# ESPORTAZIONI PROPRIE: PROVA DI USCITA



## Verifica della prova doganale di uscita dal territorio UE

- Fattura cartacea;
- Dichiarazione di esportazione presentata alla Dogana italiana;
- Prova di esportazione a mezzo risultato di uscita ottenuta con accesso al sito delle Dogane a mezzo MRN o in alternativa bolletta di importazione nel Paese di destinazione vistata dalla Dogana di importazione.



<https://www.adm.gov.it/portale/en/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number->

You are in: Home - Digital services - AIDA – Permanent technical round tables for digitisation - The projects of AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

## Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number  
(MRN)\*:

PROCEDI



# ESPORTAZIONI DIRETTE PROVA DI USCITA



## MOVEMENT REFERENCE NUMBER - MRN

380695 04190825.R02


<b>1 DICHIARAZIONE</b>		
		Altro ICS (S32)
EU	A	T2

3 Formulari		4 Dist. carico	
1	2	1	0

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE  
IT275103 DOGANA DI MONTANO LUCINO




**MRN 21ITQXQ1T0170122T5**  
**REG 1-T/170122J DEL 25/08/2021**



2

## Esportazioni IMPROPRIE



- 1 - emissione di una fattura NON IMPONIBILE ex art. 8, c. 1, lett. b) – DPR 633/72
- 2 - genera PLAFOND
- 3 - trasporto o spedizione a cura del Cliente extra UE
- 4 - verifica della prova doganale di uscita dal territorio UE
- 5 - l'uscita delle merci dal territorio UE deve avvenire entro 90 giorni



# ESPORTAZIONI IMPROPRIE PROVA DI USCITA



## Verifica della prova doganale di uscita dal territorio UE

### Resa EXW

- Dichiarazione di esportazione viene presentata a spese dell'impresa estera ma in nome dell'impresa cedente in quanto il soggetto esportatore deve essere stabilito in un Paese UE;
- Copia della dichiarazione doganale se la merce viene dichiarata presso una dogana Italiana;
- Copia della fattura emessa al cliente estero vistata dalla dogana di esportazione;
- Bolla doganale vistata dalla dogana del Paese di importazione.




## ADE – C.M. 98/E del 10/11/2014

- Non debenza IVA se il fornitore dimostra che la merce è comunque uscita (anche dopo i 90 gg);
- Possibile recupero dell'IVA versata in presenza di prova successiva ai 90 gg;
- Merce esportata oltre i 90 gg ma comunque entro i successivi 30 gg il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'IVA senza incorrere in sanzioni.



3



## Fatturazione

- 1 - Sia IT 1 che IT 2 emettono fattura NON IMPONIBILE ex art. 8, c. 1, lett. a)
- 2 - Genera PLAFOND per IT 1 e per IT 2
- 3 - Trasporto o spedizione a cura di IT 1 o IT 2
- 4 - Verifica della prova doganale di uscita dal territorio UE





# CORTE DI CASSAZIONE

## SENTENZA N. 14405 DEL 25/06/2014



Sulla questione, da tempo e più volte esaminata da questa Corte, **può dirsi ormai consolidato** l'orientamento in base al quale, perché un'operazione triangolare possa qualificarsi come cessione intracomunitaria non imponibile, l'espressione letterale "a cura" del cedente, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a) – così come quella corrispondente «per suo conto» - vanno interpretate in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente (al di fuori, cioè, di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di esportare i beni in un altro "Stato membro". Pertanto, **non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero.**

4

## Vendite ad esportatori abituali



L'Esportatore Abituale è un soggetto che – nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti – ha effettuato:

- cessioni all'esportazione
- cessioni intracomunitarie
- operazioni assimilate

per un ammontare superiore al 10% del suo volume d'affari

4

## Vendite ad esportatori abituali



- 1 - IT2 ha obbligo di invio telematico della dichiarazione d'Intento L.58/2019
- 2 - IT1 ha l'onere di verificare l'avvenuta presentazione della D.I.
- 3 - IT1 emette fattura NON IMPONIBILE ex art. 8, c. 1, lett. C) – DPR 633/72 indicando gli estremi del protocollo di ricezione
- 4 - NON genera PLAFOND per IT1
- 5 - trasporto o spedizione è indifferente



**Resto comunque a disposizione  
per ulteriori delucidazioni o vs quesiti**

[b.meneghello@qvadra.it](mailto:b.meneghello@qvadra.it)



# IL NOSTRO STAFF



QVADRA si avvale della collaborazione di



[www.studiotosi.com](http://www.studiotosi.com)



[www.ormesani.com](http://www.ormesani.com)

Studio Legale Duca  
maritime & transport law

[www.giuseppeduca.it](http://www.giuseppeduca.it)

FP

FURLAN • PUCCINI

[www.furlanpuccini.it](http://www.furlanpuccini.it)



AEO  
SPECIALISTS



# QVADRA

AEO SPECIALISTS

**QVADRA srl**

Via San Bellino n. 44

35020 - Albignasego (PD)

Tel 049-8809408

[www.qvadra.it](http://www.qvadra.it)

